

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONGIORNO, CARFAGNA

Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

Presentata il 15 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di assumere iniziative, anche in sede legislativa, per porre un freno all'incontenibile sequenza di violenze perpetrate nei confronti delle donne.

Va subito precisato che la volontà di sopraffazione trae spesso origine da atteggiamenti discriminatori e che, dunque, solo un profondo mutamento culturale potrebbe combattere in modo efficace il fenomeno.

Tuttavia, i continui episodi riportati dalla cronaca dimostrano l'ampia portata di questa quotidiana tragedia, specie in

termini di vite perdute, il che impone di mettere in campo ogni possibile misura normativa.

Da qui la scelta di una proposta di legge volta a colpire la violenza nei confronti di un'altra persona solo in quanto donna.

Al riguardo si è — non a caso — parlato, in termini evocativi, di un vero e proprio « femminicidio ». L'unica colpa delle donne colpite e umiliate da tale inumana brutalità è di aver violato (agli occhi del carnefice), nel naturale esercizio della propria libertà di autodeterminazione, presunte regole sociali o codici d'onore.

L'importanza di un intervento normativo è indiscutibile, anche tenendo conto dei dati sulla violenza e sugli omicidi basati sul genere presentati dallo *Special Rapporteur* ONU il 15 giugno 2012.

A ciò si aggiunge che l'Italia ha sottoscritto, nel settembre 2012, la « Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica » dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), impegnandosi a ratificarla in tempi rapidi.

La Convenzione di Istanbul — ove si riconosce esplicitamente la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione — obbligherà, dunque, lo Stato italiano ad adottare specifiche misure legislative per contrastare l'allarmante fenomeno.

Preso atto di tale situazione, si propone di incidere sulla disciplina penalistica prevedendo sanzioni maggiormente dissuasive.

Osservato che il nostro ordinamento ha eliminato, con la legge n. 442 del 1981, l'omicidio e la lesione personale « a causa di onore » (articolo 587 del codice penale), in quanto retaggio di un lontano passato, e valutate le indicazioni contenute nell'articolo 42 della Convenzione di Istanbul, si punta a reprimere più gravemente l'omicidio commesso in nome dell'onore o prendendo a pretesto la violazione di norme culturali o religiose, nonché di tradizioni.

E invero va escluso che un omicidio commesso col pretesto di salvaguardare il proprio onore o di ricostituire l'unità familiare trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell'orgoglio ferito, costituiscono passioni morali riprovevoli insuscettibili di valutazione positiva (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 9254 del 14 ottobre 1996).

Alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, nel quale si attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve quindi essere punito con una pena più elevata il reo che abbia commesso il fatto per spirito

punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale non può tollerarsi l'insubordinazione (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 9590 del 22 settembre 1997).

Si propone, pertanto, di introdurre una specifica aggravante nell'articolo 576 del codice penale per punire con l'ergastolo chiunque commetta un omicidio volontario in reazione a un'offesa all'onore proprio o della famiglia d'appartenenza o a causa della supposta violazione, da parte della vittima, di norme o costumi culturali, religiosi o sociali ovvero di tradizioni proprie della comunità d'origine.

Inoltre, il femminicidio non arriva in maniera inaspettata, ma rappresenta l'ultimo efferato atto di violenza che pone fine a una serie di maltrattamenti perpetrati all'interno della coppia.

Per tale ragione, al fine di contenere i gravi episodi di violenza domestica, si propone di aggiungere all'articolo 576 del codice penale una nuova ipotesi aggravata (primo comma, numero 5.1.1), estendendo la pena dell'ergastolo nei confronti dell'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della medesima persona offesa. In tal modo viene ulteriormente rafforzata la previsione vigente in materia di *stalking* di cui al numero 5.1).

Sempre in materia di aggravanti, si intende modificare lo stesso articolo 576 del codice penale, in modo da estendere l'aggravante dell'ergastolo a coloro che abbiano già riportato una precedente condanna per il delitto di omicidio volontario, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56 del codice penale (desistenza volontaria; recesso attivo). Al fine di temperare la previsione di legge in ipotesi di concorso di persone nel reato, è stato previsto che l'aggravante non si applichi ove ricorra una circostanza attenuante ai sensi degli articoli 114 e 116.

In ossequio alla previsione di cui all'articolo 46, lettera a), della Convenzione di Istanbul, viene colmata l'attuale lacuna legislativa di cui all'articolo 577, secondo comma, del codice penale, in materia di convivenza (sentenza della Corte costitu-

zionale n. 352 del 2000 e n. 8 del 1996), prevedendo l'aggravamento di pena nell'ipotesi di omicidio commesso ai danni del convivente *more uxorio*. Viene, inoltre, estesa l'aggravante all'*ex* coniuge in caso di omicidio commesso dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Sempre in materia di aggravanti, si stabilisce la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni nei confronti di chi commette il fatto su un minore di anni dieci o in sua presenza. In tal modo si recepisce quanto previsto dall'articolo 46, lettera *d*), della Convenzione di Istanbul.

Viene, infine, introdotta un'apposita figura di reato nell'ambito dei delitti contro la libertà morale della persona, punendo con la reclusione da uno a cinque anni il cosiddetto « matrimonio forzato » (articolo 37 della Convenzione di Istanbul).

Tale fattispecie renderà perseguibile chiunque costringa o induca taluno con

violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà. La medesima pena viene prevista per chi attiri con l'inganno una persona residente in un altro Stato al fine di costringerla a contrarre matrimonio.

Allo scopo di rendere la fattispecie effettiva, è stato previsto che le disposizioni penali si applichino anche qualora il matrimonio non abbia effetti civili, in quanto la coartazione dell'altrui volontà risulta comunque lesiva del bene della libertà personale a prescindere dalle conseguenze sul piano civilistico.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 e si applicano le pene accessorie previste dall'articolo 600-*septies*.2 del codice penale.

In conformità dell'articolo 32 della Convenzione di Istanbul si stabilisce che il matrimonio in tal modo contratto sia privo di effetti ai sensi della legge italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 576
del codice penale).*

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali »;

b) dopo il numero 5.1) è inserito il seguente:

« 5.1.1) dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa ai sensi dell'articolo 572 »;

c) dopo il numero 5-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*) da chi ha riportato una precedente condanna per il delitto di cui all'articolo 575, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56. L'aggravante non si applica ove ricorra una circostanza attenuante prevista ai sensi degli articoli 114 e 116 ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 577
del codice penale).*

1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « contro il coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « contro l'attuale coniuge o il precedente, in caso di scioglimento del

matrimonio, contro la persona convivente *more uxorio* »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si applica la pena prevista dal secondo comma se il fatto è stato commesso su un minore di anni dieci o in sua presenza ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 612-*ter*. — (*Matrimonio forzato*).
— Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque trovandosi in Italia attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio. È altresì punito chiunque trovandosi all'estero attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Si applicano le pene accessorie previste dall'articolo 600-*septies*.2.

Il matrimonio contratto in violazione del presente articolo è privo di effetti ai sensi della legge italiana ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0065850